

OGGETTO: Provvedimenti relativi al procedimento penale n. 1522/99 RG G.I.P. del Tribunale di Monza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Direttore Settore Affari Istituzionali;

Visti i pareri degli Avvocati Sica e Fanari;

Visti i pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/8/00;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di non costituirsi Parte Civile nel procedimento in oggetto indicato;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/00.

RELAZIONE

Con Delibera n. 265 del 30/10/01 la Giunta Comunale ha nominato l'Avv. Roberto Fanari quale difensore della persona offesa – Comune di Sesto San Giovanni, ai sensi degli artt. 96 e 101 CPP a rappresentare nel procedimento penale n. 1522/99 RG G.I.P. del Tribunale di Monza, gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Con nota del 22/1/02 l'Avv. Fanari ha ritenuto quanto mai opportuno, con riferimento alle problematiche attinenti all'eventuale costituzione di parte civile nelle ulteriori fasi di giudizio, far redigere ad un avvocato amministrativista un parere sul merito delle imputazioni.

Pertanto con delibera n. 25 del 5/2/02 la Giunta Comunale ha incaricato l'Avvocato Marco Sica di redigere un parere così come richiesto dall'Avvocato Fanari.

In data 2/4/02 nota n. 25394 l'Avvocato Sica ha consegnato il parere all'Amministrazione Comunale.

Con nota del 6/4/02 n. 26663 l'Avvocato Fanari ha inviato all'Amministrazione Comunale la seguente nota:

Ho esaminato con attenzione il parere espresso dal Vostro consulente, Prof. Marco Sica, in ordine alla legittimità dei provvedimenti amministrativi indicati nella richiesta di rinvio a giudizio emessa il 20/7/01 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

Dal corposo lavoro del Collega sembra emergere inequivocabilmente la correttezza degli atti amministrativi emessi dagli organi comunali coinvolti nel presente giudizio penale e, conseguentemente, la mancanza di qualsivoglia pretesa risarcitoria in capo a soggetti che hanno tenuto una condotta incensurabile.

Peraltro, successivamente alla mia nomina quale difensore della parte offesa, ha avuto modo di esaminare approfonditamente gli atti dell'indagine e nell'attuale fase procedimentale non posso che concordare con l'autorevole giudizio espresso dallo specialista in diritto amministrativo indicato dal Comune.

Allo stato, dunque, per quanto attiene l'imminente giudizio abbreviato che, attesa la sua natura di giudizio allo stato degli atti si fonda unicamente sugli atti acquisiti e non può riservare ulteriori motivi di novità come invece potrebbe accadere in un giudizio ordinario, non ritengo opportuna la costituzione di Parte Civile.

Pertanto, per le motivazioni espresse dai legali Avvocati Sica e Fanari, si propone di non costituirsi parte civile nel procedimento penale in oggetto indicato.

Sesto San Giovanni, 9/4/02

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Piamonte

